



COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'

Città Metropolitana di Reggio Calabria

***REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
E DEI SERVIZI CIMITERIALI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2018

TITOLO I

FINALITA', DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e alla Legge Regionale n. 22 del 28 giugno del 2018, la disciplina del complesso delle funzioni e dei servizi afferenti in generale alla gestione dei decessi e delle principali problematiche amministrative, igienico-sanitarie, tecnico-edilizie e sociali connesse.
2. Le norme del presente Regolamento sono volte principalmente a garantire la tutela preventiva della salute pubblica, nonché ad assicurare un adeguato ed ordinato esercizio dei servizi funebri nel loro complesso (con particolare riferimento al trattamento delle salme, ai trasporti funebri, alla concessione di aree o manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione dei sepolcri privati, alla cremazione delle salme).

Art. 2 – Finalità, principi e ambito di applicazione

1. Il Comune di San Pietro di Caridà, in armonia con il quadro normativo regionale e nazionale, si impegna ad assicurare la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nel caso di decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.
2. Il presente regolamento disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni, tenuto conto degli interessi pubblici preordinati alla tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sicurezza.
3. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento si ricorda che la costruzione e la gestione dei cimiteri sono considerate attività di rilevanza pubblica e come tali da assoggettare al regime demaniale di cui all'articolo 824 del codice civile. I cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali e costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunità locali, secondo i diversi usi funerari.
4. I servizi cimiteriali comprendono l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero, nonché le operazioni cimiteriali di inumazione. Sono operazioni cimiteriali, a domanda individuale, i servizi cimiteriali relativi a tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione e traslazione di defunti o dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, concessioni di spazi per sepolture, nonché le registrazioni amministrative connesse alle attività di cui al presente comma.
5. La gestione dei servizi cimiteriali deve garantire a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del lutto e di scegliere il tipo di sepoltura dei propri defunti, nel rispetto delle volontà eventualmente espresse dal defunto, delle tradizioni e del credo religioso.

Art. 3 – Funzioni

La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni di competenza comunale concernenti le morti delle persone, i trasporti funebri, le sepolture e la gestione dei cimiteri comunali. Inoltre, prevede la vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga funzione, non espressamente attribuita ad altri organi o enti. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza comunali spettano al Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria a livello locale, e sono esercitate per mezzo degli uffici comunali preposti.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento:

- a) per «salma», si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento della morte;
- b) per «cadavere», si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dell'accertamento della morte, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
- c) per «resto mortale», si intende un cadavere, in qualsiasi stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o di tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Se il periodo di inumazione ordinaria è stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è corrispondentemente abbreviato;
- d) per «attività di polizia mortuaria», si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla legge;
- e) per «servizi funebri», si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d'arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, ai fini delle seguenti prestazioni:
 - 1. disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;
 - 2. preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;
 - 3. trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;
 - 4. ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione, tanatocosmesi e tanatoprassi;
 - 5. eventuale gestione di case funerarie;
- f) per «attività necroscopiche» si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in esse:
 - 1. dal Comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni di impresa funebre, che provvede:
 - 1.1) nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari, ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, se è necessario eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero, che la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per «disinteresse», si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il Comune può disporre l'eventuale differimento del termine;
 - 1.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, o anche dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, se si deve provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale (SSN);
 - 2. dal Servizio sanitario regionale (SSR), quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di riferimento;
- g) per «attività cerimoniale funebre», si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le

strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze e le camere ardenti presso le abitazioni private. In particolare:

1. per «casa funeraria», si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, nonché dell'imbalsamazione e della tanatoprassi, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto e in vista dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione;
2. per «sala del commiato» si intende la sala, collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma, comunque, al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso;
3. per «trasporto funebre», si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla legge, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre;
4. per «tanatoprassi», si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e, comunque, tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, e per «tanatocosmesi» si intendono i trattamenti di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

Art. 5 – Competenze e attribuzioni uffici comunali

1. Le competenze e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività cimiteriali sono stabilite dal presente Regolamento. A tal fine, in attesa di eventuale conferma o modifica, tali competenze sono così suddivise:
 - a) L'ufficio "Servizi cimiteriali" cura ogni adempimento amministrativo;
 - b) L'ufficio "Ragioneria" cura l'aspetto contabile;
 - c) L'ufficio "Segreteria" cura i relativi contatti;
 - d) L'ufficio "Tecnico" cura ogni incombenza di natura tecnica.
2. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e, in particolare:
 - a. rilascia le autorizzazioni previste dalla legge;
 - b. ha la facoltà di assicurare spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
 - c. adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
 - d. assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - e. esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;
 - f. esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienicosanitari, delle Aziende sanitarie provinciali.
3. Il Comune cura che all'interno del cimitero e nell'area adiacente siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio, per uso improprio di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.
4. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal codice civile e delle altre norme vigenti in materia, salvo che l'illecito non rilevi situazioni penali.

Art. 6 – Servizi gratuiti

Sono gratuiti i servizi obbligatori e di interesse pubblico, nonché quelli previsti dalla normativa vigente. Rientrano tra i servizi gratuiti:

- a) La visita necroscopica;
- b) L'osservazione dei cadaveri;
- c) Il recupero delle salme;
- d) L'eventuale uso delle celle frigorifere di proprietà comunale;
- e) Il trasporto funebre nell'ambito comunale: se il comune si sarà dotato di mezzo di trasporto;
- f) La cremazione: se istituita;
- g) L'ossario comune;
- h) L'inumazione;
- i) Il cinerario comune;
- j) Il ferito per le salme di persone i cui congiunti sono non abbiente.

Art.7 – Servizi a pagamento

Il Comune può esercitare i sotto-elencati servizi e concedere le sotto-elencate concessioni, con relative tariffe da stabilirsi con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

SERVIZI

- 1) Trasporto funebre con servizi speciali effettuato dal Comune: se dotato di carro funebre;
- 2) Trasporto funebre con servizi speciali effettuato da privati;
- 3) Trasporto funebre in altro Comune;
- 4) Trasporto funebre all'estero;
- 5) Trasporto funebre da altro comune;
- 6) Trasporto funebre dall'estero;
- 7) Trasporto funebre eseguito a piedi;
- 8) Trasporto funebre eseguito senza carro funebre;
- 9) Sosta intermedia al trasporto funebre per onoranze;
- 10) Sosta intermedia de feretro in transito;
- 11) Operazioni di carico e scarico del feretro;
- 12) Esumazioni ordinarie
- 13) Esumazioni straordinarie
- 14) Tumulazioni ordinarie;
- 15) Tumulazioni straordinarie;
- 16) Trasferimento di Salme per onoranze funebri;
- 17) Autorizzazione all'istallazione di elementi sulla sepoltura ad inumazione;
- 18) Autorizzazione all'istallazione di elementi sulla sepoltura e tumulazione;
- 19) Trasferimento Cassette ossario;
- 20) Apertura sepoltura a tumulazione per ispezione;
- 21) Autorizzazione al trattamento di imbalsamazione di cadavere;
- 22) Servizi da effettuarsi in giorno festivo;
- 23) Autorizzazione alla costruzione di sepoltura private.

CONCESSIONI

- 1) Aree per sepolture private ad inumazione;
- 2) Sepolture private a tumulazione individuale (loculi) o biposto (durata anni 60);
- 3) Tombe di famiglia;
- 4) Celletta ossario;

- 5) Celletta cineraria;
- 6) Aree per edificare sepolture private al mq. Cappelle di famiglia (durata anni 90).
- 7) Uso temporaneo di loculi o colombari costruiti dal Comune (durata anni 30)

Art. 8 – Visione degli atti

Presso gli uffici comunali è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro (delle inumazioni, delle tumulazioni e delle variazioni) di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. E' inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale copia del presente regolamento. Ogni cittadino può, quindi, prendere visione presso l'ufficio di Polizia Locale:

- 1) Del presente regolamento comunale;
- 2) Del registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. 10-9-1990, n. 285;
- 3) Della planimetria cimiteriale in scala 1 : 500;
- 4) Del provvedimento concernente l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- 5) Del registro dei reclami;
- 6) Di ciascun atto che sia ritenuto utile conoscere per la trasparenza e la semplificazione dell'attività amministrativa, di cui alla legge 7-8-1990, n. 241.

TITOLO II

DENUNCE DI MORTE E RELATIVI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ED IGIENICO-SANITARI

Art. 9 – Dichiarazione di morte e accertamento del decesso

1. La dichiarazione di morte di persona, sul territorio del Comune, è resa non oltre le 24 ore dall'accertamento del decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o dall'incaricato della ditta che svolgerà il servizio funebre.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati all'Ufficiale dello Stato Civile con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.
5. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che possano giovare a stabilire la morte e l'identità del defunto.

Art. 10 – Denuncia della causa di morte

1. Per ogni caso di morte di persona da lui assistita, il medico deve fare, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, la denuncia all'Ufficio di Stato Civile della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale, nel cui territorio il Comune è ricompreso.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

4.L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto all'art. 45 del D.P.R. n. 285/1990.

5.Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

6.Se dalla denuncia risulta che la salma è portatrice di radioattività, il servizio competente dell'A.S.P. dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione.

7.Presso ogni Azienda Sanitaria Provinciale è tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 11 – Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo le 30 ore.
2. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica in relazione al caso.
3. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte
4. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 74 D.P.R n. 396/2000, sono esercitate da un medico della Azienda Sanitaria Provinciale competente che lo ha nominato ed a questa riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

Art. 12 – Referto all'autorità giudiziaria

1.Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale e 4 del Codice di procedura penale.

2.In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

3.Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 13 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1.Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.P. competente per territorio.

2.Inoltre, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.P. provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 14 – Adempimenti dell'ufficio

1. L'ufficio dello Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio, promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
2. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.
3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 396/2000, curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.
4. Nel caso in cui l'Ufficiale di Stato Civile riceva delega dal Sindaco per autorizzare i trasporti funebri, l'Ufficiale stesso ha l'obbligo di verificare i requisiti delle imprese funebri che si presentano a chiederne domanda di autorizzazione, se l'impresa funebre è inadempiente, l'Ufficiale di Stato Civile e/o il Sindaco vieta il rilascio dell'autorizzazione al trasporto, comunicando alle Autorità Competenti la non persistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre e di trasporto.

Art. 15 – Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessuna salma può essere chiusa in feretro o sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata o cremata.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione, infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta del servizio competente dell'A.S.P.
3. È, invece, da protrarre sino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Art. 16 – Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, la salma deve essere posta in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. La salma non deve essere rimossa dal luogo di morte, né essere vestita, né collocata nel feretro prima della constatazione di decesso, fatta dal medico curante, dalla Guardia Medica o dal Servizio di Emergenza Sanitaria 118, altro.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il servizio competente dell'A.S.P. prescrive le speciali misure cautelative da adottare.

Art. 17 – Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento

1. Salvo il nulla osta di cui all'art. 11, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite

dall'ordinamento di stato civile e di Polizia Mortuaria.

2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso rilasciato dall' A.S.P. e con le modalità indicate nel precitato articolo.

4. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 18 – Riscontro diagnostico

1. Le salme delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposte al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15.02.1961, n. 83.

2. Al riscontro diagnostico possono essere sottoposte le salme delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, qualora i rispettivi responsabili medici lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici.

3. Il Sindaco, visto l'art. 37 del D.P.R. n. 285/1990, può disporre su proposta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o, quando sussista il dubbio sulla causa di morte, su richiesta del medico curante, il riscontro diagnostico sulle salme delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo.

4. Il riscontro diagnostico è eseguito negli ospedali o nelle cliniche universitarie dall'anatomo- patologo ospedaliero od universitario, alla presenza del responsabile medico o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, ovvero di altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

5. Eseguito il riscontro diagnostico, la salma deve essere ricomposta con la migliore cura.

6. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio dell'A.S.P. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

7. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva - diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza, quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sanitario deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

8. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

Art. 19 – Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione, esse devono recare sempre una targhetta con le relative generalità.

3. A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art. 41 D.P.R. n. 285/1990 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, ecc., all'incaricato del trasporto al cimitero.

4. Agli istituti universitari il servizio competente dell'A.S.P. può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 285/1990, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.

5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero. Il commercio di ossa umane è vietato.

Art. 20 – Autopsie e trattamenti conservativi

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 16.

2. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990, è eseguito dal servizio competente dell'A.S.P., da altro personale tecnico da esso delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Art. 21 – Depositi di osservazione ed obitori

1. Il deposito di osservazione e l'obitorio sono istituiti presso ospedali, al di fuori dell'ambito del cimitero comunale.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio o nella Casa funeraria deve essere autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata ovvero dall'Autorità Giudiziaria.

TITOLO III FERETRI

Art. 22 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 24.

2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti.

3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività o la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Dirigente competente dell'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive, allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 23 – Verifica e chiusura feretri

1. Il personale tecnico dell'Azienda sanitaria vigila e controlla il rispetto e l'applicazione della normativa vigente, di cui al successivo art. 24.

2. Il custode cimiteriale o chi ne fa le veci, ha l'obbligo di verificare le modalità di chiusura del feretro in base al tipo di sepoltura, i materiali usati, e registrare su un apposito registro i dati del defunto consegnato al cimitero, il nome dell'incaricato al trasporto dell'impresa esecutrice con la relativa targa del mezzo funebre

utilizzato e il nome dei portantini utilizzati per la movimentazione del feretro da accertare tramite cartellino identificativo che gli stessi hanno l'obbligo di detenere e esibire. Questi dati verranno confrontati con la domandina fatta dal richiedente l'autorizzazione al trasporto per constatare la veridicità delle dichiarazioni fatte, nel caso di falso in atto pubblico il Sindaco provvederà alla denuncia dell'impresa che ha violato le normative vigenti con le relative sanzioni previste.

Art. 24 – Feretri per inumazione e tumulazione

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.

2. Per inumazione:

- a) il feretro deve essere di legno (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- b) le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- c) la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

3. Per la tumulazione:

- a) la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

Art. 25 – Contributo per fornitura feretri

1. Il Comune contribuisce, nella misura e con le modalità stabilite con deliberazione di Giunta Comunale, alla fornitura del servizio (tramite gara d'appalto con le imprese presenti nel territorio comunale) con la cassa di cui all'articolo precedente per le salme di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, residenti in vita in S. Pietro di Caridà, decedute sia nel Comune che fuori Comune. Si configura disinteresse dei familiari anche quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Servizio Sociale competente per territorio sulla scorta della valutazione professionale dell'Assistente Sociale relativa alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare del defunto. In presenza di ascendenti e/o discendenti il contributo viene decurtato di una percentuale determinata dalla Giunta Comunale con proprio atto, valutata in base alle condizioni socio-economiche degli ascendenti/discendenti stessi.

Art. 26 – Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro, che viene trasportato fuori regione, deve essere applicata una targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile o inciso, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 27 – Attività Funebre

1.L'attività funebre costituisce attività imprenditoriale e comprende e assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:

- a. disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri;
- b. vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c. preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;
- d. trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;
- e. trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;
- f. recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- g. gestione di case funerarie.

2.Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 29, per i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3.L'utilizzo del procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività, è vietato e perseguibile, per come previsto dagli ordinamenti civile e penale.

4.L'attività funebre è un'attività di interesse generale e, come tale, è anche disciplinata dall'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi della pubblica sicurezza).

5.È vietata l'intermediazione dell'attività funebre, sia ai titolari delle imprese esercenti l'attività funebre, che al relativo personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile.

6.Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale è svolta solo nelle sedi di imprese funebri autorizzate o, eccezionalmente, e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

7.Al fine di tutelare l'utenza dei servizi funebri, l'attività funebre è incompatibile con:

- a. la gestione del servizio cimiteriale;
- b. la gestione del servizio obitoriale;
- c. la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche che private.

8.Il Comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, anche acquisendo la certificazione di cui all'articolo 31

e verificando la regolarità contributiva delle imprese funebri tutte che richiedono l'autorizzazione al trasporto, presso i nostri Uffici, di Salme o di Cadavere.

Art. 28 – Impresa funebre

1. I servizi funebri sono attività imprenditoriali e sono erogati secondo principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.

2. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 29.

3. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi.

Art. 29 – Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati

1. La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell'articolo 27, l'autocertificazione dei seguenti requisiti:

a. una sede idonea e adeguata per la trattazione degli affari, comprendente un ufficio e una sala di esposizione per gli articoli funebri, il tutto separato da altre attività commerciali non aventi attinenza con le attività funebri e che necessitano di partita IVA separata. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazione rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma, numero 27), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;

b. un responsabile abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione, che può coincidere con il titolare o legale rappresentante della stessa;

c. un operatore funebre, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative, stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione, che può anche coincidere con un titolare o con il socio o con il socio familiare prestatore d'opera che svolga nell'impresa attività lavorativa e continuativa, o assunto mediante contratto di lavoro stipulato nel rispetto della vigente normativa sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori;

d. personale addetto alla movimentazione dei feretri, nel numero previsto dal decreto legislativo aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione sulla sicurezza, a tutela della salute dei lavoratori, in regola con le vigenti norme contributive e assicurative. Sono equiparati al personale dipendente il titolare dell'impresa individuale, i soci o i soci familiari lavoratori che svolgono nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;

e. una o più auto funebri rispondenti alle normative vigenti.

2. L'effettiva disponibilità congiunta e continuativa dei requisiti di cui al comma 1 lettera d) ed e) si intende soddisfatta anche laddove la medesima venga acquisita ricorrendo alla costituzione di consorzi per lo svolgimento dei trasporti funebri.

3. I consorzi di cui al comma 2, oltre ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) devono dimostrare la disponibilità continuativa di dotazioni adeguate allo svolgimento delle prestazioni di spettanza al fine di

garantire almeno due servizi in contemporanea.

4. Il titolare o socio o il responsabile, può svolgere anche le mansioni di necroforo.

5. L'apertura di eventuali e ulteriori sedi secondarie nel Comune dove si trova la sede principale o in Comuni diversi da quello che ha rilasciato la prima autorizzazione, che devono essere comunque idonee e adeguate allo svolgimento della medesima attività, è soggetta a una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 27, comma 2. L'addetto deve garantire la sua presenza nella succursale, negli orari di apertura al pubblico, esponendo gli orari di servizio all'esterno di essa. Le attività esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, per non incorrere in sanzioni e/o nella chiusura delle sedi stesse.

6. L'impresa funebre autonomamente in possesso dei requisiti di cui al comma 1, al solo scopo di assicurare la normale gestione e la regolare prestazione dei servizi a essa commissionati, può avvalersi di altre imprese funebri autorizzate, in possesso di mezzi per come indicati dal comma 1. In questo caso, per non eludere la normativa nazionale in materia ed evitare la configurazione di condotte illecite come la somministrazione illecita di manodopera, l'impresa funebre comunica preventivamente ai familiari del defunto che, con mandato, darà incarico per il trasporto disgiunto a impresa diversa da quella incaricata per la vendita del feretro e relative attività svolte.

7. Le imprese funebri in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono, mediante la sottoscrizione di formali contratti, costituire consorzi, società consortili e reti di imprese, dando informazione di tali contratti sia agli utenti, all'atto del conferimento del mandato, sia alle pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione della richiesta di autorizzazione al trasporto e, comunque, agli organi deputati alla vigilanza e al controllo delle attività funebri.

Art. 30 – Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati

1. Il personale addetto che svolge attività funebre può essere assimilato alle categorie degli operatori addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose, indicate al numero 46 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1° del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692), così come richiamata dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 ottobre 2004 (Individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva, della contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), se, nei singoli casi, l'Ispettorato del lavoro riconosce il carattere discontinuo del lavoro.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i corsi obbligatori, abilitanti il personale alla professione, sono erogati da soggetti accreditati direttamente dalla Regione. I corsi di formazione già svolti restano validi e sono riconosciuti come bagaglio professionale e qualitativo dell'impresa che ne ha richiesto adempimento.

3. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in uno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi ha riportato:

- a. condanna definitiva per uno dei reati di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo II, del codice penale;
- b. condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;
- c. condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

- d. condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- e. sottoposizione alle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- f. contravvenzioni accertate e definitive per violazioni delle norme di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229);
- g. contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.

4. Le condizioni ostative di cui al comma 3, così come previsto nei singoli casi dagli ordinamenti civili e penali in vigore, si applicano al titolare, al legale rappresentante, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale dell'impresa.

5. I Corsi Regionali abilitanti il personale alla professione, erogati da soggetti accreditati dalla Regione, potranno essere presentati al Comune entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento Comunale, per poter dare il tempo alla Regione stessa di istituire tali figure professionali, senza creare disagio alle imprese funebri esistenti, che hanno l'obbligo di effettuarli.

Art. 31 – Accertamento dei requisiti

1. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri è effettuato dai Comuni e dalle Aziende sanitarie provinciali esercitando le funzioni a essi attribuite dalla legge.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, le imprese, entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera k) Legge Regionale 22/2018, devono munirsi della certificazione attestante il possesso dei requisiti.

3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata annualmente dai Comuni, ai quali spetta la verifica.

4. La certificazione di cui ai commi 2 e 3 ha validità annuale.

5. La mancata acquisizione o presentazione della certificazione di cui ai commi 2, 3 e 4, equivale a carenza dei requisiti e comporta l'immediata cessazione dell'attività.

6. Il Comune ha l'obbligo di verificare prima del rilascio di qualsiasi autorizzazione, che le imprese esecutrici dei trasporti funebri e dei lavori cimiteriali risultino regolari nei confronti dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S. e della C.N.C.E. per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Art. 32 – Mandato

1. Il Comune, avvalendosi delle Aziende sanitarie provinciali per gli aspetti igienico-sanitari, e in conformità all'articolo 119 della Costituzione, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, a esclusione delle seguenti prestazioni:

- a. servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse;
- b. servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.

2. Il mandato di servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un'impresa funebre autorizzata.

3. Il mandato di cui al comma 2 è conferito all'impresa funebre nella sua sede autorizzata, principale o secondaria, ovvero, su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura, nonché di strutture socio- sanitarie pubbliche o private e dei cimiteri. È vietato l'uso di sedi e di uffici mobili.

4. È fatto divieto a chiunque di segnalare, o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri, il decesso di persone. È altresì fatto divieto di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre al personale che presta servizio, a qualsiasi titolo, presso enti pubblici, strutture sanitarie, socio- assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche o private, nonché presso strutture deputate ai pubblici servizi, e ai gestori di un servizio di ambulanze.

5. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e quella da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni finalizzate all'acquisizione di mandati.

Art. 33 – Caratteristiche dei feretri

Per garantire il libero trasporto dei feretri nel territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute sono definite le caratteristiche che devono avere i cofani funebri in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato ovvero la cremazione nonché la loro modalità di confezionamento in conformità alle seguenti disposizioni:

a. i cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (UE)n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010. Per la pratica della tumulazione in loculo stagno è obbligatoria, oltre alla cassa in legno massiccio, anche una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l'inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo areato non è richiesta la controcassa;

b. sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, a cofano chiuso, devono essere impressi, in maniera indelebile e inequivocabile, sia il marchio del fabbricante sia l'indicazione geografica di produzione. La marchiatura può essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, sia quelli di stampatura o di etichettatura a inchiostro o a trasferimento di pigmenti. È fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quelle del fabbricante. Le bare devono essere conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e alle disposizioni normative vigenti in materia;

c. quando è utilizzata solo la cassa di legno, essa deve essere munita di un involucro impermeabile, costituito chimicamente solo da carbonio idrogeno e da ossigeno, di spessore minimo di 40 micron che copre, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale assorbente ed enzimatico, in caso di inumazione o di tumulazione in un loculo aerato. Tali materiali e la tappezzeria interna devono essere costituiti chimicamente solo da carbonio idrogeno e da ossigeno e avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Nei casi in cui è prevista la cassa doppia, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi atti a ridurre la sovrappressione. Nei casi di tumulazione in un loculo stagno, in cui è previsto l'uso della controcassa interna o esterna in zinco, le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali non sono influenti in quanto non esistono condizioni ambientali che permettano la loro biodegradazione. Sono considerati biodegradabili i materiali che, per tipo e per spessore, hanno superato la prova prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente 7 dicembre 1990

(Definizione delle modalità del saggio di biodegradabilità dei sacchetti di plastica per l'asporto delle merci);

d. sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile, recante il nome, il cognome e la data di nascita e di morte del defunto. Indipendentemente dalla destinazione d'uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano devono essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006. È obbligatoria la tracciabilità completa dei prodotti interni al cofano, relativamente alle loro produzione e commercializzazione allo scopo di identificare le responsabilità in caso di mancato rispetto dei requisiti;

e. limitatamente a operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare alla reinumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dalla lettera a), comunque autorizzati dal Ministero della salute;

f. sono vietati la distribuzione e l'utilizzo di materiali e di prodotti non certificati. Spetta alle Aziende sanitarie provinciali e agli organi di polizia o a soggetti terzi individuati dal Ministero della salute il compito di controllare e segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni, applicando, ove necessario, le sanzioni stabilite dalla legislazione vigente;

g. il confezionamento del feretro avviene per opera del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, secondo quanto previsto dall'articolo 46, comma 5, in qualità di incaricato di pubblico servizio, e provvedendo a redigere apposito certificato di conformità da rilasciare agli aventi titolo sul defunto. Il costruttore è responsabile della costruzione del cofano funebre e delle relative caratteristiche di conformità con le disposizioni previste.

Art. 34 – Case funerarie e servizi mortuari

1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria, all'interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all'esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, è consentita ai soggetti esercenti l'attività funebre previa autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente, nella piena autonomia del soggetto gestore circa gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l'organizzazione aziendale.

2. L'accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.

3. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e integrate da quanto previsto dalla LR 22/2018.

4. La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità, devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonome, senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori e deve garantire spazi per la sosta delle auto dei visitatori.

5. I requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono:

- a. locale di osservazione o di sosta delle salme;
- b. camera ardente o sala di esposizione;
- c. locale di preparazione dei defunti;
- d. servizi igienici per il personale;

- e. servizi igienici per i dolenti;
- f. sala per onoranze funebri al feretro;
- g. almeno una cella frigorifera;
- h. deposito per i materiali.

6. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari, e non possono essere realizzate nelle vicinanze di scuole pubbliche o nelle vicinanze del Cimitero.

7. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), legge Regionale n. 22/2018 costituiscono servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che, a nessun titolo, possono essere esercenti di attività funebri o soggetti a essi collegati o in qualsiasi modo ad essi riconducibili.

Art. 35 – Tanatoprassi

I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte, effettuato da un operatore abilitato nel rispetto delle vigenti norme nazionali ed europee.

Art. 36 – Attività collaterali e integrative

Le imprese funebri, se effettuano altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle definite dal presente titolo, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti relativi alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

Art. 37 – Vigilanza e sanzioni

1. I Comuni e le Aziende sanitarie provinciali vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento.

2. Gli oneri per la vigilanza e per il controllo sono coperti da risorse proprie dei Comuni e delle Aziende sanitarie provinciali, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, e dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo.

3. Le violazioni della presente normativa da parte dei soggetti esercenti attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 7.

4. Le violazioni delle disposizioni dell'articolo 28 e dell'articolo 46 sono soggette, a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

5. In caso di violazione alle disposizioni dell'articolo 32, le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo sono duplicate.

6. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 32, commi 4 e 5, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5, si applica la pena della reclusione per come previsto dal cod. Penale, per chi ha effettuato la segnalazione o la comunicazione e per il soggetto destinatario della stessa.

7. In caso di recidiva, le violazioni alle disposizioni dell'articolo 32 comportano, altresì, la sospensione dell'attività per tre mesi, decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 32, commi 4 e 5. In caso di violazioni particolarmente gravi è, altresì, disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

8. Sono fatte salve le fattispecie costituenti reati relative alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

TITOLO V COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

Art. 38 – Competenze e funzioni della Regione e dei Comuni

1. La Regione predispone e approva il Piano generale dei cimiteri e dei crematori.
2. La Regione, d'intesa con i Comuni interessati, individua i cimiteri e i crematori pubblici esistenti e quelli da realizzare e ne definisce i criteri gestionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
3. La Regione, nei limiti delle proprie attribuzioni, definisce i percorsi formativi che gli operatori cimiteriali sono tenuti a sostenere, al fine di garantire un elevato sistema di qualità dei servizi.
4. I Comuni, sulla base del Piano generale dei cimiteri e dei crematori di cui al comma 1, sentite la ASP competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL), approvano i piani regolatori cimiteriali.
5. I Comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio e affidano la gestione di essi in conformità alle disposizioni della LR 22/2018, delle norme nazionali e dell'Unione europea.
6. I Comuni redigono un elenco degli operatori cimiteriali che hanno concluso con esito positivo i percorsi formativi definiti dalla Regione e che operano nell'ambito del proprio territorio.
7. I Comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, applicando i criteri stabiliti dall'articolo 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dal Piano generale di cui al comma 1. Nella determinazione delle tariffe, i Comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture.
Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del Comune di residenza del defunto. La determinazione delle tariffe non può in nessun caso discriminare alcune forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.
8. Se i soggetti aventi titolo richiedono di disporre delle spoglie mortali del defunto per sepoltura o cremazione, l'onere per le relative operazioni cimiteriali è posto a esclusivo carico degli stessi.
9. Per le operazioni cimiteriali soggette a scadenza della concessione, in caso di disinteresse dei familiari del defunto, l'onere delle operazioni è considerato onere di servizio pubblico ed è posto a carico del Comune nel cui territorio insiste il cimitero. Tale situazione sussiste quando i soggetti aventi titolo non provvedano, entro la scadenza, a richiedere il rinnovo della concessione o altra destinazione alle spoglie mortali od operazioni interessanti il sepolcro; se sono posti in essere comportamenti attivi entro i sei mesi successivi alla scadenza della concessione, gli stessi soggetti aventi titolo sono tenuti a corrispondere gli oneri eventualmente già assunti dal Comune o dal gestore del cimitero.
10. Il Comune approva il regolamento di polizia mortuaria che:
 - a) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

- b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
- c) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie, nei limiti di quanto stabilito dalla legge;
- d) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione;
- e) istituisce e definisce l'elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini nel rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva e che hanno sostenuto con successo i percorsi formativi definiti dalla Regione.

11. Il Comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto, senza imporre ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

Art. 39 – Piano generale dei cimiteri e dei crematori

1. Il Piano generale dei cimiteri e dei crematori, di seguito denominato «Piano generale», è predisposto e approvato dalla Regione, tenuto conto delle strutture esistenti e del tendenziale fabbisogno delle singole comunità, ed è volto a garantire la più ampia libertà di scelta della forma di sepoltura.
2. Nella predisposizione del Piano generale, la Regione tiene, altresì, conto dei dati storici rilevati e dei valori tendenziali medi, individuando i livelli ottimali del servizio, sollecitando i Comuni alla realizzazione di nuovi cimiteri o crematori ovvero all'ampliamento di quelli esistenti.
3. Il Piano generale prevede l'accorpamento dei Comuni in ambiti territoriali omogenei ai fini della determinazione delle tariffe medie per le concessioni e per i servizi cimiteriali.
4. Il Piano generale individua, altresì, i cimiteri aventi rilevanza storica e monumentale.

Art. 40 – Piani regolatori cimiteriali

1. I Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, approvano il Piano regolatore cimiteriale (PRC) e adottano un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di sepolture e della cremazione.
2. Il PRC ha validità almeno ventennale ed è oggetto di eventuale revisione ogni dieci anni. Esso può essere comunque revisionato in ogni tempo, se il Comune rileva scostamenti tali da influire negativamente sulle condizioni di erogazione dei servizi.
3. Il PRC reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione regionale in materia di crematori.
4. Gli elementi da considerare per la redazione dei PRC sono:
 - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale, sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti dopo, se possibile, una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;

e) l'individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) la necessità di ridurre o di abbattere le barriere architettoniche e di favorire la sicurezza dei visitatori;

g) il rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale;

h) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

i) la necessità di garantire un'adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

5.L'ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e crematori sono approvati dal Comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal PRC e previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi e sanitari fissati dalle norme statali e da quelle che eventualmente la Regione ha stabilito.

6.Ai fini dell'ampliamento dei cimiteri esistenti e della costruzione di nuovi cimiteri e crematori, i Comuni devono garantire l'accessibilità a tutte le forme di sepoltura quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari e ossari.

7.Nella redazione del PRC, i Comuni prevedono un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50 per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente.

8.Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 7, non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

9.Se un Comune dispone di due o più cimiteri, l'area destinata alle inumazioni può anche essere garantita nell'ambito in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima della stessa calcolata ai sensi del comma 7.

10 .Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

11. In mancanza e nelle more vi provvede la Giunta Municipale con propria deliberazione.

Art. 40 bis – Piano regolatore cimiteriale

1.La planimetria di cui all'art. 40 del presente regolamento, delimita i reparti e le sepolture.

2. Nei cimiteri i reparti sono così classificati:

- a) campi di inumazione;
- b) loculi;
- c) tombe di famiglia;
- d) campi di inumazione per sepolture private
- e) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune;
- h) cellette ossario;
- i) cellette cinerarie.

Inoltre, il piano regolatore cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono superare le seguenti :

- 1) altezza fuori del piano di campagna 1,40
- 2) superficie dell'area 2,40 X 1,20
- 3) distanza dai viali
- 4) superficie coperta 2,40 X 1,20

Art- 41 – Tumulazioni provvisorie

1. Qualora sussistano cause contingenti, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri nei loculi per un periodo massimo di tre/sei mesi. Tale operazione è soggetta al pagamento della tariffa prevista dalla Giunta Comunale e del canone di utilizzo a semestre o frazione di semestre.

2. Nei caso in cui il feretro non sia sistemato definitivamente alla scadenza del periodo di tumulazione provvisoria, il Sindaco provvede d'ufficio, con apposita ordinanza, all'estumulazione ed alla sistemazione nel campo di inumazione, addebitando le relative spese agli interessati.

Art. 42 – Disposizioni in materia di sepolture

1. La Regione, sentiti il Comune e l'ASP territorialmente competenti e previa autorizzazione del Ministero della salute, qualora concorrano giustificati motivi, può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, a patto che essa avvenga al fine di garantire speciali onoranze e nel rispetto delle norme di cui alla LR 22/2018.

2. Il contravventore alle disposizioni del comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro. Restano a carico del contravventore le spese per provvedere al disseppellimento, al trasporto al cimitero e alla sepoltura.

Art. 43 – Affidamento della gestione dei cimiteri, crematori e servizi cimiteriali

1. Le modalità di costruzione e di ampliamento dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio sono individuate dai Comuni, anche in associazione tra loro, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

2. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali è rimessa ai Comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, dalla normativa regionale, nazionale e dall'Unione europea.

3. I soggetti affidatari, pubblici o privati, della gestione di un cimitero, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di una garanzia a favore del Comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti

pubblici).

4. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre e con le attività marmoreo-lapidee. Se il Comune non provvede direttamente, o mediante affidamento in concessione, o attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, alla gestione dei servizi cimiteriali relativi alla tumulazione e all'estumulazione nelle tombe, nelle cappelle e nei loculi, tali servizi possono essere svolti anche da soggetti esercenti l'attività funebre su richiesta individuale da parte degli aventi titolo.

5. Il gestore, all'atto dell'affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.

6. Le gestioni cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare fino alla naturale scadenza del contratto in essere.

7. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il Comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati, utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 3.

8. Il Comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente. Le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento sono determinate in base alle tariffe medie approvate dalla Regione con riferimento all'ambito territoriale omogeneo di appartenenza.

9. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle Regioni.

10. I cimiteri possono essere chiusi se non si verificano nuovi ingressi di cadavere per oltre quindici anni.

Art. 44 – Oneri di gestione e di manutenzione

1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei Comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.

2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l'installazione sono posti integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali.

3. Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive se corrispondono ad accantonamenti conseguenti a incassi in un'unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.

4. Per la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell'ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate.

5. Le concessioni d'uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)).

Art. 45 – Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto delle salme e dei cadaveri sul territorio comunale è disciplinato, oltre che dal D.P.R. n. 285/1990, dalla Legge Regionale n. 22/2018 e dal presente Regolamento.

2. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

3. Il Sindaco autorizza preventivamente, le imprese funebri aventi i requisiti presenti in questo regolamento, al trasporto delle salme all'interno del proprio territorio comunale, nel rispetto delle modalità previste nel regolamento all'art. 45, da casa del defunto a casa di un suo familiare, da casa del defunto o da Ospedali o Cliniche Private alle strutture obitoriali comunali e/o presso le Case Funerarie autorizzate, per il rimanente periodo di osservazione.

Art. 46 – Trasporti funebri

1. I trasporti funebri nel territorio del Comune di cui all'art. 16 comma 1 lett. a) D.P.R. n. 285/1990 vengono eseguiti dalle Imprese di Onoranze Funebri, munite della prescritta autorizzazione di P.S. e delle altre autorizzazioni previste dalla normativa in materia, con mezzi funebri in regola alle prescrizioni sanitarie vigenti.

2. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione, quali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, la casa funeraria o l'abitazione del defunto o di un suo familiare, ed eccezionalmente altri luoghi, per il tributo di speciali onoranze e, previa specifica autorizzazione del sindaco, entro quarantotto ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento della morte, nel rispetto delle norme sanitarie e in tutto il territorio regionale a seguito della certificazione di cui al comma 11.

3. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo in cui è stato sigillato al luogo di destinazione, quali un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze, previamente autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso.

4. Il trasporto di salma o di cadavere, previamente identificato a cura dell'addetto al trasporto, è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione e deve essere effettuato con un'auto funebre e con personale numericamente sufficiente, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.

5. L'addetto al trasporto di cadavere, in qualità di incaricato di pubblico servizio, prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:

a) l'identità del cadavere;

b) che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

c) i nominativi dei necrofori o portantini utilizzati e i dati dell'auto funebre che, in concreto, eseguono il trasporto.

6. L'addetto al trasporto funebre appone i sigilli per i trasporti fuori Comune e ne è responsabile; egli, inoltre, redige il verbale di verifica in duplice originale in modo che un esemplare accompagni il feretro fino a destinazione e l'altro sia conservato dall'incaricato del trasporto. Il Comune di destinazione trasmette copia del verbale di verifica al Comune in cui è avvenuto il decesso.

7. Per il trasporto funebre all'estero, la relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso. In questo caso, trovano applicazione le norme previste dai trattati internazionali vigenti.

8. Se il decesso avviene presso una struttura sanitaria, una casa di riposo ovvero istituti pubblici o privati, il trasferimento della salma o del cadavere all'interno delle stesse strutture è effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria che non riveste la qualità di esercente di attività funebre o a esso collegata.

9. Nella nozione di trasporto di cadavere sono, altresì, compresi la raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la sosta per cerimonie civili o religiose, nonché la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

10. I Comuni controllano che, nello svolgimento dei trasporti funebri e delle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quello individuato nel documento di valutazione dei rischi predisposto ai sensi del d.lgs. 81/2008.

11. Il medico intervenuto al momento della constatazione del decesso certifica preventivamente, qualora non sussista pericolo per la salute pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato o malattie infettive, la possibilità del trasferimento della salma, in tutto il territorio regionale, con l'impiego di un contenitore rigido o flessibile, impermeabile sul fondo ma in grado, contemporaneamente, di permettere passaggio di aria così da consentire la respirazione se vi fossero segni di vita, entro la durata del periodo di osservazione, presso strutture obitoriali o case funerarie autorizzate, previa richiesta dei familiari; la visita necroscopica, se non già eseguita prima del trasporto, compete all'ASP del luogo in cui si svolge il residuo periodo d'osservazione.

12. La certificazione di cui al comma 11 è titolo valido per il trasferimento della salma. Dell'eventuale trasferimento è data comunicazione dal soggetto esercente attività funebre incaricato, anche per via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e che rilascia l'autorizzazione al trasporto, al Comune di destinazione della salma e all'ASP competente per territorio nel luogo di destinazione della salma.

13. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto, e trasmette tali informazioni, anche in via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune ove è destinata la salma, nonché all'ASP competente per territorio nel luogo di destinazione della stessa. Se l'accertamento della morte non è stato eseguito nel luogo del decesso, il Comune di destinazione della salma deve darne notizia al medico necroscopo affinché effettui detto accertamento, che è trasmesso, anche in via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione.

14. In caso di pericolo per la salute pubblica, il trasferimento di salma è autorizzato dal medico necroscopo che detta, altresì, le cautele da osservare in concreto.

15. Il trasporto di ceneri e di ossa umane non ha controindicazioni igienico-sanitarie e può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.

16. Il trasporto di resti mortali da un cimitero ad altro cimitero o al crematorio è effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del Comune ove erano sepolti, con l'adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.

17. Ogni trasporto funebre di salma o di cadavere è svolto a pagamento da un soggetto esercente l'attività funebre, previo incarico di chi lo commissiona. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo

dispone; per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 1, punti 1.1 e 1.2 del presente regolamento i costi sono a carico del Comune in cui ha avuto luogo il decesso.

18. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso sanitario e comunale.

19. La chiusura e il sigillo feretro, in ceralacca o adesivo, riportante i dati dell'impresa che trasporta il cadavere e che ne attesti l'integrità della chiusura, apposto sul coperchio per i trasporti fuori dal territorio comunale, regionale e nazionale, che non rientrano nella fattispecie dei trasporti di cui al comma 11, sono demandati all'impresa funebre che ne effettua il trasporto e la stessa ne è civilmente e penalmente responsabile.

20. Il Sindaco autorizza preventivamente tutti i trasporti salma all'interno proprio comune, esclusivamente negli orari e giorni di chiusura al pubblico degli uffici comunali preposti, in riferimento ai trasporti di cui al comma 11 del presente articolo, l'impresa funebre esecutrice, oltre ai requisiti di cui all'art. 29 ed all'art. 30 comma 2, dovrà inviare tramite PEC con firma digitalizzata una domandina di trasporto, in bollo, sul quale dovrà apporre il proprio timbro e la data, per non eludere le casse erariali. La ricevuta di consegna varrà per il trasporto, ma il primo giorno utile, l'impresa delegata dovrà presentare la rimanente documentazione cartacea o di persona o tramite raccomandata A/R con allegata un'ulteriore marca da bolla, per l'autorizzazione di trasporto. Il Comune provvederà ad inviare l'autorizzazione o tramite PEC o consegnarla personalmente al delegato. Si evidenzia che i decessi dichiarati e registrati in parte prima necessitano della presenza fisica e della firma di un familiare o di un delegato.

Art. 51 – Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, secondo gli usi. All'occorrenza il Sindaco ne stabilisce con ordinanza l'orario.

Art. 52 – Riti Religiosi

1. I ministri del culto, sia della chiesa cattolica che eventualmente degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il Feretro può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

TITOLO VI CIMITERI

Art. 53 – Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. La Regione Calabria, sentiti il Comune e l'ASP territorialmente competenti e previa autorizzazione del Ministero della Salute, qualora concorrano giustificati motivi, può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, a patto che essa avvenga al fine di garantire speciali onoranze e nel rispetto delle norme di cui alla Legge Regionale n. 22/2018.

3. Il contravventore alle disposizioni del comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro. Restano a carico del contravventore le spese per provvedere al disseppellimento, al trasporto al cimitero e alla sepoltura.

4.L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco e del personale preposto.

5.Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede di norma con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n.142 e s. m. i..

6.I lavori relativi alle operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono di norma effettuate da ditte di onoranze funebri incaricate dai familiari, con l'assistenza e secondo le indicazioni del personale comunale addetto al cimitero.

7.Compete esclusivamente al Sindaco autorizzare le operazioni di esumazione, estumulazione, sia ordinarie che straordinarie, e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 54 – Autorizzazione alla sepoltura

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci può ricevere nel cimitero, per l'inumazione o la tumulazione, cadaveri, parti di esso od ossa umane, unicamente se accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 55 – Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero o da chi ne fa le veci. Sugli stessi il custode dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del colombario in cui è stato posto il cadavere.

Art. 56 – Reparto speciale nel cimitero

1.Nell'interno del cimitero è possibile prevedere un reparto destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.

2.Concessione per realizzare in ambito comunale di cimitero privato secondo le norme vigenti.

Art. 57 – Ammissione nel cimitero e nel reparto speciale

1.Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone:

- a) decedute nel Comune di San Pietro di Caridà(R.C.), qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
- b) che, ovunque decedute, avevano al momento della morte la propria residenza nel comune di San Pietro di Caridà;
- c) che abbiano avuto la residenza nel Comune di San Pietro di Caridà;
- d) che siano nate nel Comune di San Pietro di Caridà;
- e) che, indipendentemente dalla residenza, siano concessionarie, nel cimitero comunale, di sepoltura

privata, individuale, famiglia e/o conviventi;

f) non residenti se genitori, figli o coniugi di persone residenti, nate o che abbiano avuto la residenza per un periodo di tempo di più di un anno nel comune di San Pietro di Caridà.

2.Eventuali deroghe alle presenti norme sono decise dal Sindaco con proprio decreto motivato.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I

Art. 58 – Disposizioni generali

1.Il cimitero ha più campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2.Il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 59 – Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento;
- b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 60 – Cippo

1.Ogni fossa nei campi comuni di inumazione dovrà essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2.L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

3.In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR settembre 1990, n. 285.

Art. 61 – Tumulazione

1.Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte

- costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo II del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,80. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. settembre 1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Art. 62 – Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe, sono autorizzate la costruzione di nuovi loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.

1.1. In caso di tumulazione aerata, l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.

1.2. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere.

1.3. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate idonee soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all'interno del loculo.

1.4. Nel loculo, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

1.5. Il loculo deve essere realizzato con materiali o con soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con un elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

1.6. Le bare destinate a inumazione, tumulazione o cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 33.

1.7. Le esumazioni e le estumulazioni sono a carico di chi le richiede, salvo che nell'originario atto di concessione non risultino espressamente quale onere a carico del gestore del cimitero.

Art. 63 – Tumulazione provvisoria

In caso di mancata disponibilità di posti nel cimitero comunale è autorizzata o ordinata dal Sindaco la tumulazione provvisoria.

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 64 – Esumazioni ordinarie

1.Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali, con ordinanza del Sindaco.

2.Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se è preferibile procedere nei periodi consentiti di cui all'art.84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3.Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4.Il personale addetto che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 65 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

All'occorrenza, il Comune cura la stesura di elenchi, con l'indicazione dei cadaveri per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Art. 66 – Esumazione straordinaria

1.L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2.Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sono soggette al pagamento, da parte dei richiedenti, di quanto dovuto per il rilascio del parere e la necessaria assistenza del medico dell'Igiene Pubblica.

3.Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente competente dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4.Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente competente dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato da ditte autorizzate allo scopo e abilitate che sono obbligate ad indicare preventivamente le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali e dei residui di legno.

Art. 67 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2.Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere delle concessioni esistenti o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3.Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;
- b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. I feretri sono estumulati alla presenza del medico dell'Azienda sanitaria e da personale comunale all'uopo delegato.

5. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di lamiera zincata da destinare a cellette ossario (se esistenti), loculi o tombe in concessione previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.

6. In assenza di cellette ossario, le cassette possono essere tumulate fino ad un numero massimo di quattro per ogni loculo o tomba, nei limiti delle dimensioni preesistenti degli stessi.

7. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato il concessionario e/o i suoi eredi, previa sollecitazione per iscritto degli uffici comunali, non provvedono al rinnovo ordinario della concessione, con il versamento delle tariffe e degli oneri connessi, nel termine non inferiore a 6 mesi dalla comunicazione degli uffici comunali, per la collocazione in rinnovo dei resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune. Nel caso in cui non fossero reperibili in alcuna maniera il concessionario o i suoi aventi causa, il Comune provvede a darne notizia mediante pubbliche affissioni. Copia di qualsiasi provvedimento adottato è conservata agli atti degli uffici "Servizi Cimiteriali", per la visione al pubblico di cui all'art. 8 del presente regolamento.

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

9. I loculi rimasti liberi a seguito di estumulazione, ove non richiesti da altro familiare, torneranno nella disponibilità del Comune.

Art. 68 – Esumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria

1. Per le esumazioni ed estumulazioni richiesta dall'Autorità Giudiziaria, è sempre obbligatoria la presenza del Dirigente competente dell'Azienda Sanitaria o di personale da lui incaricato.

2. Per le esumazioni ed estumulazioni di cui al presente articolo, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 69 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Comune al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune.

Art. 70 – Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune.

CAPO IV CREMAZIONE

DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

Art. 71 – Principi fondamentali in materia di cremazione

1. Le decisioni relative alla volontà di essere cremati e alla destinazione delle ceneri attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale in condizioni di parità di trattamento dei cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza, di decesso o di destinazione finale.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la Regione disciplina le modalità della cremazione e del trattamento delle ceneri in conformità a quanto stabilito dal presente capo e dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 72 – Manifestazione di volontà del defunto

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune competente per l'autorizzazione al trasporto ed è vincolata all'acquisizione di un certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, di nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal convivente, attraverso una delle seguenti modalità:

a) con disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) con iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera è valida anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza di disposizione testamentaria e di iscrizione ad un'associazione di cui alla lettera b) da parte del defunto, con manifestazione di volontà espressa dal coniuge, dal convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, resa ai sensi degli articoli 4 e 47 del d.p.r. 445/2000;

d) con manifestazione di volontà espressa dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdetto.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da un altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario, da persone a tale fine autorizzate dall'avente titolo, dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune o dall'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando un apposito verbale sottoscritto all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

4. La dispersione e l'affidamento personale delle ceneri devono essere autorizzati dal competente ufficio del Comune ove è avvenuto il decesso o del Comune in cui si trovano il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. In caso di trasferimento dell'urna in altro comune, l'affidatario comunica il trasferimento al comune di partenza e al comune di destinazione.

5. La volontà concernente la dispersione delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere a), b) e d). La volontà concernente l'affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal citato comma 2, lettere a), b), c) e d).

Art. 73 – Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri

1. Il gestore del forno crematorio consegna l'urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne secondo le disposizioni dell'articolo 40 comma 7. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire, in ogni caso, l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna deve esprimere consenso scritto, sottoscrivendo apposito verbale di custodia, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile competente per territorio.

2. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto espressa in uno dei modi previsti dall'articolo 72, comma 2, lettere a), b) e d), solo in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in aree private o in natura.

3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai Comuni che individuano apposite aree cimiteriali a ciò destinate. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dall'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.

4. La dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) in montagna e in natura, a distanza di oltre duecento metri da centri e da insediamenti abitativi;
- b) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;
- c) nei laghi, a oltre cento metri dalla riva;
- d) nei fiumi e nei corsi d'acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

5. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

6. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati.

7. In caso di affidamento personale, l'ufficio del Comune ove le ceneri saranno conservate annota, nel

registro previsto dall'articolo 52 del d.p.r. 285/1990, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna, ai sensi del comma 1, e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna, è tenuto a conferire la stessa a un cimitero di sua scelta o presso edifici destinati alla custodia di urne, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 40, comma 7, per la conservazione, facendosi carico dei relativi oneri. L'affidatario è tenuto a comunicare l'avvenuto conferimento dell'urna al Comune di partenza e a quello di destinazione, per le necessarie registrazioni. È, altresì, ammesso l'ulteriore affidamento personale dell'urna a un altro familiare ovvero al convivente. L'affidatario conserva l'urna in locale idoneo, teca o simile, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.

8.L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il Comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un'apposita targa o cippo cimiteriale, situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.

9.Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, è adottato un sistema identificativo da applicare sulla bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma.

10.Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento deve essere accompagnato da una dichiarazione, effettuata dall'affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione, nonché gli estremi dell'autorizzazione all'affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da un'impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all'estero su richiesta degli interessati, il Comune dove si trova l'urna deve rilasciare apposita autorizzazione al trasporto. L'autorizzazione deve recare le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di cremazione.

11. Per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto a feretro chiuso e per garantire un dignitoso commiato, nell'ambito dei crematori sono predisposte apposite sale del commiato, nel rispetto di quanto previsto dalla LR 22/2018 e dal presente regolamento.

Art. 74 – Sanzioni per la dispersione illegittima delle ceneri

Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dall'articolo 73 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

Art. 75 – Modalità di cremazione e garanzie

1.La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta.

2.L'urna cineraria, di materiale infrangibile, deve essere di adeguata capienza. L'intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve essere riposto nell'urna e, successivamente, questa è sigillata.

3.Non possono essere cremati cadaveri portatori di radioattività oltre le soglie di pericolosità prestabilite.

4.Per i cadaveri e per i resti mortali per i quali è stata autorizzata la cremazione, è obbligatoria la rimozione preventiva dal cadavere delle protesi alimentate con batterie a nuclidi radioattivi. Tale rimozione può essere eseguita da un infermiere specializzato, da un esercente la professione sanitaria o dal personale di un'impresa funebre adeguatamente formato.

Art. 76 – Crematorio

1.Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione.

2.Si può altresì dare la concessione a privati o enti, nel rispetto delle normative vigenti, per la realizzazione di strutture atte allo scopo.

Art. 77 – Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Art. 78 – Urne cinerarie

Si dà atto che il Comune non dispone di urne cinerarie e che nel caso in cui il Comune, in futuro, provvedesse a realizzarle, provvederà ad adottare la relativa disciplina.

CAPO V POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 79. – Orario

Il cimitero è aperto al pubblico con orario regolamentato con provvedimento del Sindaco.

Art. 80 – Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi o con ausili per le persone disabili.

Art. 81 – Divieti speciali

1.Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo.

2.Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 82 – Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri per la collettività dei defunti.

Art. 83 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nel campo comune

Sulle tombe nel campo comune possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi e simboli, nel rispetto del decoro delle forme, delle misure, del colore e dei materiali.

Art. 84 – Fiori e piante ornamentali

Ove i fiori e le piante ornamentali sono tenuti a lungo con deplorabile trascuratezza e rendono indecorosi i tumuli, il personale comunale avviserà appena possibile gli interessati, o provvederà a rimuoverli senza altro avviso.

Art. 85 – Materiali ornamentali

1. Il Comune dispone il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

2. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati dal Sindaco, previa diffida diretta ai concessionari interessati.

CAPO VI IMPIANTI CIMITERIALI PER ANIMALI

Art. 86 – Cimiteri per animali d'affezione

1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati e non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile.

2. I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in una zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente ASP per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente ASP, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE), su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale statale, in quanto applicabile, e della LR 22/2018, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione da parte delle Regioni di specifici organici provvedimenti in materia.

TITOLO VIII CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 87 – Sepulture private

1. Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di un canone di concessione.

2. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune che ne esercita le

funzioni in regime di privativa.

3. Detta concessione deve risultare da apposito contratto da sottoscrivere con il

- a) responsabile dell'Area Tecnica
 - b) o con il legale rappresentante dell'ente;
- contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
- b) il numero di posti salma realizzabili;
- c) la durata;
- d) generalità del concessionario privato o il legale rappresentante pro tempore nel caso di Enti e collettività;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
- f) criteri per l'individuazione delle salme da accogliere;
- g) clausole e limiti del diritto d'uso;
- h) obblighi ed oneri a carico del concessionario;
- i) descrizione degli elementi da cui si desume l'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'art. 7 del presente regolamento;

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, per la durata massima di anni 30 decorrenti dalla data di sepoltura, con proroga per uguale durata, previo rinnovo della concessione a titolo oneroso, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

7. La concessione non è trasferibile e può essere revocata per esigenze di interesse pubblico o per grave inadempimento del concessionario.

Art. 88 – Modalità di concessione

1. Le sepolture a tumulazione sono subordinate al rilascio della concessione comunale per l'uso dell'area su cui costruire cappelle o tombe di famiglia oppure di altro manufatto destinato a custodire la salma o i resti mortali.

2. La concessione cimiteriale è rilasciata dal Responsabile dell'Area Tecnica a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale una delle salme o resti mortali di persone, ovunque decedute, purché residenti in vita nel Comune, oppure di persone aventi già diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero, facendo salvo quanto previsto all'art. 57 del presente regolamento.

3. La concessione è rilasciata in conformità alle disposizioni previste dal DPR 285/90 e dal presente Regolamento oltretutto da eventuali direttive stabilite dalla Giunta Comunale.

4. La concessione di aree (e di eventuali manufatti), ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più cadaveri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

5. Per la concessione di terreni cimiteriali per la realizzazione di manufatti edilizi è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della autorizzazione a costruire, un deposito cauzionale infruttifero pari al 40% del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione interessata, che sarà restituita alla fine dei lavori, dopo verifica da parte dell'U.T.C..

6. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

7. La concessione può essere concessa, secondo disponibilità, anche a persone residenti fuori comune.

8. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento per le cappelle, la concessione dei colombari e delle tombe a tumulazione è rilasciata anche:

a) in occasione del seppellimento del cadavere o in caso di richiesta di trasferimento di cadaveri già tumulati in altre tombe concesse in via provvisoria, in quest'ultimo caso laddove le richieste di trasferimento risultino eccessive rispetto alla disponibilità di colombari, il Comune si riserva la facoltà di valutare cumulativamente le richieste e di concordare con i richiedenti un piano di costruzione ed assegnazione.

9. Con riguardo ai colombari, in occasione della sepoltura del primo cadavere, la concessione può essere estesa ai familiari del defunto limitatamente ad un altro colombario, fatta salva la fattispecie di loculo a tre posti.

10. Nel caso di contestuale richiesta di nuove tumulazioni e di trasferimento la concessione dei colombari può essere estesa solo ad un altro colombario, fatta salva la fattispecie di loculo a tre posti.

11. La concessione è rilasciata in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento oltreché da eventuali direttive stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 89 – Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni cimiteriali avranno la seguente durata:

- a) Loculi di cui il Comune sia eventualmente in possesso: anni 30;
- b) Aree per tombe a terra anni 30;
- c) Aree per Cappelle di famiglia : anni 99;
- d) Inumazioni nel Campo Comune anni 10
- e) Colombari. La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) rinnovabili;
- f) Nicchie ossario individuali e cellette cinerarie per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) rinnovabili;
- g) Cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati. La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) rinnovabili.

Art. 89 bis – Diritto d'uso

1. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su un bene demaniale, rappresentato nella

fattispecie dalle sepolture private, la cui proprietà resta al Comune.

2. L'atto di concessione, redatto nella forma di atto pubblico, contiene le seguenti indicazioni:

2.1) tipo e durata della concessione;

2.2) generalità del concessionario privato o legale rappresentante di Ente o collettività;

2.3) criteri per la individuazione delle salme da accogliere;

2.4) clausole e limiti del diritto d'uso;

2.5) obblighi e oneri del concessionario;

2.6) descrizione elementi da cui si desume l'avvenuto pagamento della tariffa all'uopo prevista per come aggiornata con delibera di Giunta Comunale;

3. La concessione non è trasferibile e può essere revocata per esigenze di interesse pubblico o per grave inadempienza del concessionario.

Art. 89 *ter* - Concessionari

1. Il concessionario è rappresentato dalla persona fisica e, nel caso di Ente o collettività, dal suo rappresentante che ha stipulato l'atto di concessione.

2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto alla sepoltura stessa spetta, oltreché al concessionario, ai componenti della famiglia, intesi ai sensi dell'art. 433 del codice civile; tale diritto può essere ristretto o esteso ad altre persone purchè sia espressamente indicato nell'atto di concessione con criteri individuabili.

3. Previa richiesta del concessionario, sottoscritta ed autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4.01.1968 n.15, può essere consentita la tumulazione nelle sepolture private di persone che siano state conviventi con il medesimo o con persone della sua famiglia ovvero ad esso legate da altri rapporti affettivi.

4. L'atto di concessione in favore di Enti o collettività deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura ovvero i criteri individuativi.

5. Spetta al concessionario la manutenzione delle sepolture private relativamente alle parti costruite o installate, intesa come interventi ordinari e non, oltre alla esecuzione di qualsiasi lavoro ritenuto indispensabile dal Comune per motivi di decoro, sicurezza e igiene.

Art. 89 *quater* – Loculi e colombari

1. I loculi, denominati sepolture private a tumulazione individuale, sono costruiti dal Comune e possono essere sia sotterranei che sopraelevati, a seconda della tipologia adottata, fino ad un massimo di dieci file orizzontali.

2. Un loculo può contenere un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario oppure soltanto cassette ossario ed urne cinerarie fino alla sua capienza.

3. La tariffa prevista dal presente regolamento, per come aggiornata con delibere della Giunta Comunale, non comprende anche l'installazione della lapide in marmo, che è a carico del concessionario, come l'applicazione di fotografie, epigrafi, vasi portafiori, lampade votive, ed ogni altra eventuale installazione autorizzata dal Comune.

4. Nel caso in cui la concessione non sia rinnovata alla sua scadenza, il Comune provvede a trasferire i resti mortali nell'ossario comune e rientra nella disponibilità del loculo.

Art. 89 *quinqes* – Tombe di famiglia

1. La concessione di tombe di famiglia consiste nell'assegnazione di apposite aree destinate dal piano regolatore cimiteriale alla costruzione di sepolture private a tumulazione.
2. Tale concessione è subordinata alla presentazione del progetto della costruzione da edificare, alla relativa concessione edilizia ed al deposito di una cauzione, pari ad una percentuale, per come aggiornata con delibere della Giunta Comunale, del valore della costruzione stessa.
3. Dalla data della concessione i lavori di edificazione devono essere ultimati entro tre anni, decorrenti secondo quanto previsto dall'art. 95 comma II e ss. del presente regolamento, pena la revoca della stessa concessione; dopo il completamento dei lavori, eseguito il collaudo a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, la cauzione è svincolata e la tomba di famiglia può essere utilizzata.
4. La concessione di tombe di famiglia può riguardare anche l'assegnazione di sepolture private a tumulazione costruite direttamente dal Comune, previa stipula di apposito contratto.
5. Nel caso previsto al comma 4 spettano ai concessionari, nei limiti degli spazi loro concessi, gli oneri concernenti la posa delle lapidi e le relative decorazioni.

Art. 89 *sexies* – Cellette ossario e ossario comune

1. Le cellette ossario raccolgono le cassette ossario contenenti i resti delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie. I resti mortali di norma sono collocati nell'ossario comune.
2. In deroga al comma precedente, la raccolta e conservazione dei resti mortali è autorizzata a condizione che le cassette ossario trovino adeguata collocazione in celletta ossario o in altra sepoltura già concessa.

Art. 89 *septies* – Cellette cinerarie e cinerario comune

Le cellette cinerarie o, in loro mancanza, le cellette ossario raccolgono le urne cinerarie provenienti dalla cremazione delle salme. Qualora il defunto, in vita, abbia espresso la volontà di disperdere le proprie ceneri dopo la cremazione ovvero i suoi familiari non abbiano provveduto ad altro tipo di destinazione, le ceneri stesse sono raccolte e conservate in perpetuo collettivamente nel cinerario comune.

Art. 89 *octies* – Esercizio diritto d'uso sulle sepolture private

1. L'esercizio del diritto d'uso sulle sepolture private spetta al concessionario a norma del DPR 285/1990 e del presente regolamento.
2. Nel caso di richiesta di operazioni di polizia mortuaria, il richiedente è tenuto a dimostrare il proprio diritto con l'esibizione dell'atto di concessione o qualsiasi altro mezzo di prova.
3. Eventuali controversie in materia tra i più aventi diritto sono risolte innanzi all'Autorità giudiziaria competente, con l'esclusione del Comune da ogni responsabilità circa i rapporti tra le parti interessate.

Art. 89 *nonies* – Voltura concessione

1. Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi individuati con i criteri espressi nell'art. 89, *ter* 2° comma, devono darne notizia al Sindaco entro sei mesi con la contestuale richiesta di voltura in loro favore e la designazione del loro rappresentante nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco, con proprio provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, effettua la variazione nei confronti degli aventi diritto, che assumono a tutti gli effetti la qualità di concessionario, inoltre, in mancanza della designazione del rappresentante, provvede d'ufficio con i seguenti criteri: 1) Coniuge superstite 2) figlio primogenito 3) figlio secondogenito, ecc., ove non titolari di altre concessioni.
3. Decorso il termine di cui al primo comma senza che sia stata effettuata richiesta di aggiornamenti il Sindaco provvederà a dichiarare decaduta la concessione ai sensi degli artt. 105 e ss del presente regolamento, se avvisati i familiari con lettera AR o notificata, questi non rispondono entro 60 giorni.

Art. 89 *decies* – Suddivisione concessione

1. Con apposita istanza, redatta contestualmente o separatamente dai sottoscrittori con firma autenticata a

norma di legge, più concessionari possono richiedere al Comune la suddivisione dei posti previsti dall'atto di cessione.

Il Sindaco prende atto della richiesta con apposito provvedimento da acquisire agli atti d'ufficio.

2. La suddivisione costituisce esercizio del diritto d'uso e comporta la redazione di una scrittura privata o atto pubblico, da depositare presso il Comune, con cui i titolari della cessione regolano i loro rapporti, ferma restando la l'unità della concessione medesima nei riguardi dell'Ente comune.

Art. 90 – Pagamento della concessione-cauzione

1. Prima della tumulazione della salma il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.

2. Il canone di concessione è stabilito annualmente con delibera della Giunta Comunale.

3. Il Comune richiederà il rimborso delle spese per eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

Art. 91 – Doveri dei concessionari

1. La concessione è subordinata all' accettazione e all' osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e alle condizioni risultanti dallo specifico contratto stipulato e ai progetti se richiesti.

2. Tutte le spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

3. E' fatto obbligo al concessionario di tenere in buono stato la tomba con obbligo altresì di rimborsare al Comune le eventuali spese che lo stesso si trovasse a dover anticipare per il mantenimento del predetto stato, in caso di inerzia del concessionario o dei suoi eredi e/o aventi causa.

Art. 92 – Decorrenze della concessione – rinnovi

1. Le concessioni cimiteriali hanno, in generale, decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione e la durata di cui all'art. 89 del presente regolamento.

2. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione; detto rinnovo verrà accordato secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo stesso.

3. Per le concessioni a tempo, in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il diritto d'uso delle sepolture private o tombe di famiglia è riservato ai concessionari ed è trasmissibile *iure sanguinis* o, estinta la famiglia, *iure hereditas*.

Art. 93 – Scadenza della concessione

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi sei mesi prima dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non sarà tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli

interessati. Entro lo stesso termine, il comune provvederà ad affiggere apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

2.E' inoltre prevista la risoluzione della concessione per le sepolture che non risultino sistemate a norma di Regolamento, nonché per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima, nonché per abbandono.

3.Le opere realizzate sulle sepolture oggetto di concessioni scadute resteranno acquisite ad ogni effetto al patrimonio del Comune che potrà procedere a suo insindacabile giudizio alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o usarli per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

4.Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Capo II

AREE PER CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 94 – Concessione dell'area

1.Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione, a spese dei concessionari, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.

2.All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

3.All'atto della concessione il titolare della stessa deve sottoscrivere una rinuncia a diritti di qualunque genere vantati su altre aree cimiteriali per se e per il proprio nucleo familiare.

4.La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 (novantanove) anni, salvo rinnovo.

5.Al rapporto contrattuale di concessione si applicano le disposizioni comuni di cui al precedente capo.

6.Le graduatorie sono predisposte in relazione al tipo di area richiesta. Ogni graduatoria è formulata in base all'ordine cronologico dell'acquisizione delle domande al protocollo generale. Pertanto, ogni qualvolta c'è disponibilità, le aree verranno assegnate utilizzando le graduatorie suddette.

7.Il Comune ha la facoltà di concedere aree per sepolture, per la tumulazione delle salme di una o più persone anche appartenenti a Enti, Corporazioni, Fondazioni, Comunità, Istituti, Associazioni e simili che hanno dato lustro e/o che hanno compiuto opere di bene per la città, etc.; tale assegnazione avverrà con delibera della Giunta Comunale.

Art. 95 – Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

1.Una volta ottenuta la concessione, l'interessato dovrà presentare al Comune, entro dodici mesi dalla data della concessione stessa, il progetto redatto in triplice copia dell'opera che intende realizzare.

2. Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto (sepolcreto o cappella) entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione e ultimare l'opera in ogni sua parte, compresi tutti i rivestimenti, entro trentasei mesi dalla data di inizio lavori, pena decadenza dell'autorizzazione.

3.L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui sopra, alla verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario.

4.In deroga al comma 2 del presente articolo su richiesta dell'interessato sono concesse proroghe di ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi.

5.Nel caso di premorienza del Concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta.

6.La revoca della concessione comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c.

Art. 96 – Diritti di sepolcro

1.Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.

2.All'atto della concessione i concessionari dovranno indicare i nominativi dei cadaveri aventi diritto, o delle ceneri o dei resti da tumulare nella cappella di famiglia. Nel caso in cui il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati, purché non titolari unitamente al proprio nucleo di altre adeguate concessioni a:

a) al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone);

b) ai figli del titolare (o dei titolari) ai loro coniugi ed ai loro discendenti;

c) ai genitori del titolare (o dei titolari);

d) ai fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ed ai loro coniugi.

3.L'ordine di preferenza nell'esercizio dello ius sepulcri per come previsto dal comma II del presente articolo può essere derogato sulla base di un atto di rinuncia dell'avente diritto in favore degli beneficiari non prioritari rispetto al rinunciante, fatta salva la deroga prevista all'art. 89 ter comma III del presente regolamento.

4. Previa richiesta del concessionario, sottoscritta quale dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000, può essere altresì consentita la tumulazione nelle sepolture private di persone che siano conviventi con il medesimo o con persone della sua famiglia ovvero ad esso legati da altri rapporti affettivi, purché non titolari unitamente al proprio nucleo di altre adeguate concessioni.

5. Spetta al concessionario la manutenzione delle sepolture private, relative alle parti costruite o installate, da intendersi come interventi di opere ordinarie e non oltre alla esecuzione di qualsiasi lavoro ritenuto indispensabile dal Comune, per motivi di decoro, sicurezza ed igiene.

Art. 97 – Cessazione della concessione - effetti

1.Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà al Comune.

2.E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

3. Tutto ciò che passerà in proprietà al Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

4. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio Attività Tecniche prima della scadenza stessa, di cui lo stesso ufficio darà preventiva comunicazione agli interessati con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Art. 98 – Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 96, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Lo ius sepulcri viene esercitato anche alla concessione dei colombari e delle tombe a tumulazione rilasciata dal Comune sia in favore di persone viventi, sia in favore di persone decedute, secondo l'ordine di preferenza nel suo esercizio, per come previsto dal presente articolato, che può essere derogato sulla base di un atto di rinuncia dell'avente diritto in favore dei beneficiari non prioritari rispetto al rinunciante, fatta salva la deroga prevista all'art. 89 ter comma III del presente regolamento.

2-bis La concessione di sepolture private anche a disposizione di persone viventi viene autorizzata previa stipula di apposito contratto. In tal caso spettano ai concessionari, nei limiti degli spazi loro concessi, la posa delle lapidi e le relative decorazioni.

3. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli "ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i., da presentare al Comune che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

6. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo e sarà perseguito a norma delle vigenti disposizioni.

8. Il concessionario potrà usufruire della concessione nei limiti dell'atto concessorio.

Art. 99 – Manutenzione, canone annuo, affrancazione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO III

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 100 – Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote

della concessione stessa.

2.La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3.Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia , per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4.La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5.Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

6.In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.96 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

7.L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 96, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

8.La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 96, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

9.Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 101 – Rinuncia, prima della data di scadenza, alla concessione di aree per tombe, manufatti cimiteriali e loculi

1.Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni (statuiti) quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede.

2.In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinunciata, il rimborso di una somma pari al 20% solo se la rinuncia viene effettuata entro il terzo anno dalla sepoltura.

3.La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 102 – Rinuncia a concessione di aree libere per Cappelle

1.Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, per costruzione di cappelle,

quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione.

2. In tal caso il Comune potrà concordare un rimborso tra il 20% e il 40% delle tariffe in vigore al momento della presa d'atto.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art.103 – Rinuncia a concessione di aree per cappelle, con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree per la destinazione a cappella quando: il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa e il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali caso il Comune potrà concordare il rimborso di un equo indennizzo per le opere già realizzate con visto di congruità espresso da parte del Responsabile U.T.C..

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO IV

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 104 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione. Rimane a carico della stessa Amministrazione ogni spesa, compreso il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate anzitutto (anche prima della scadenza), laddove ricorrano comprovate e superiori esigenze di pubblico interesse, o per diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 105 – Decadenza delle concessioni cimiteriali

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 120 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.

96;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 95 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto

f) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dagli artt. 91 e 99;

g) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. Dalle concessioni previste dal presente Regolamento si intendono in ogni caso decaduti, anche prima della scadenza del termine contrattualmente previsto, i titolari o gli aventi diritto di sepolture ad inumazione ed a tumulazione (comprese le cappelle di famiglia) in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, nonché in caso di inosservanza delle norme del presente Regolamento, nonché infine in caso di abbandono.

5. Si considera "abbandono" lo stato di incuria della sepoltura a seguito di persistente omissione di manutenzione.

6. Il giudizio sullo stato delle sepolture è espresso dal Sindaco sentito il Responsabile dell'Area Tecnica.

Art. 106 – Procedura per la dichiarazione di decadenza

1. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi, ulteriori rispetto al termine previsto dall'art. 67 comma 7 del presente regolamento. Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustificano il rinvio, il responsabile dell'Area Tecnica dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 90 giorni all'Albo Comunale e presso il cimitero.

2. Il Comune provvederà a liberare dalla salma o dai resti il manufatto che tornerà in sua piena disponibilità. I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune.

3. Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli ai sensi dell'art. 97 del presente regolamento.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio Area Tecnica.

Art. 107 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopo di che il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 108 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 105 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

TITOLO IX

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I LAVORI PRIVATI

Art. 109 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere e nuove costruzioni, previamente approvate dal Comune, gli interessati debbono avvalersi di privati imprenditori o ditte artigiane, a loro libera scelta, iscritti in appositi albi professionali. Gli estremi delle ditte devono essere preventivamente comunicate al responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. Per riparazioni, per lavori di pulitura e per lavori di manutenzione in genere, gli interessati, previa comunicazione all'Ufficio tecnico del Comune, potranno avvalersi di artigiani locali.

Art. 110 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di cappelle sono soggetti ad autorizzazione edilizia da rilasciarsi a cura dell'ufficio tecnico comunale.
2. Nel progetto dovranno essere definiti il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere autorizzata a norma del primo comma.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente procedere a semplice comunicazione all'ufficio competente.

9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 111 – Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 112 – Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Comune.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 113 – Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi e di sabato il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Art. 114 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese edili è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi e di sabato, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Art. 115 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per

l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 116 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

2. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione di provvedimenti previsti dalla legge.

3. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 117 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale comunale addetto al cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

2. Altresì il personale del cimitero è tenuto: a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico e a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato: eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.

4. E' altresì vietato esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento.

5. Il personale addetto al cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO X

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 118 – Registro dei defunti e mappa delle tombe del cimitero

L'addetto al cimitero terrà, oltre al registro dei defunti di cui all'art. 52 DPR n. 285 citato, la mappa delle tombe del cimitero.

Art. 119 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento ed entrata in vigore

1. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa di legge che disciplina la materia.
3. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 120 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.